



Newsletter n. 2/2013

Responsabilità nelle c.d. “frodi IVA”. Non può esistere dovere di controllo senza corrispondenti poteri.

I traffici commerciali sono spesso caratterizzati da vendite “a catena” di beni.

Fra il produttore e il consumatore finale, non di rado si ravvisano acquirenti intermedi che rivendono ad altri soggetti fino all’ultimo compratore (es.: nel caso di importazioni di auto dall’estero).

Con sempre maggiore frequenza, l’Amministrazione finanziaria riprende a tassazione l’Iva effettivamente pagata e detratta da cessionari, i quali hanno acquistato beni da soggetti che omettono il versamento dell’imposta.

Cessionari che, in quanto soggetti privati, non sono dotati di poteri di investigazione (dei quali, invece, sono provvisti i soggetti pubblici), allo scopo di verificare l’adempimento dei doveri tributari dei propri fornitori.

La Corte di Giustizia UE, in una recente sentenza, ha affermato che *“qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità.*

Tuttavia, l’Amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, da un lato - al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte - verifichi che l’emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio di tale diritto abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva, o, dall’altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo.

Spetta infatti, in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di Iva nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni”¹.

¹ Corte di Giustizia, sent. del 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, *Mahagében e Dàvid*, punti 60-62.

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

ARMENIA

AUSTRIA
Wien

ARZEBAIJAN

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GEORGIA

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRLANDA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

REGNO UNITO
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

TAJKISTAN

TURKMENISTAN

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



La Corte di Giustizia si limita dunque a prevedere doveri di “*informazione sull’affidabilità*” in caso di indizi di “irregolarità” o “evasione” altrui.

Doveri, dunque, di natura non sostanziale (che spettano istituzionalmente all’amministrazione finanziaria), bensì rientranti nei normali rapporti commerciali.

Nel nostro ordinamento la diligenza e il dovere di controllo del cessionario sono dunque limitati a “*profili formali*”. Oltre a tale forma di indagine “*privata*”, non si può andare.

Sarebbe contrario ai principi comunitari di certezza del diritto e proporzionalità, come interpretati dalla sentenza cit. della Corte di Giustizia, se l’Agenzia delle Entrate pretendesse che i contribuenti adempissero doveri di controllo sostanziali (es: sulla contabilità, sul tempestivo e corretto adempimento degli obblighi fiscali del cedente):

- a) non previsti dalla legge, nei confronti di altri operatori economici;
- b) senza disporre di adeguati poteri di indagine spettanti alla sola Amministrazione fiscale².

Peraltro il nostro legislatore, dal 2005, con l’introduzione dell’art. 60-*bis*, decreto Iva³, ha individuato specifiche circostanze che attivano un’ipotesi di *culpa in vigilando*: a) l’acquisto di determinati beni, indicati in apposito Decreto Ministeriale⁴, b) l’acquisto di tali beni a prezzi inferiori al valore normale.

In presenza di tali circostanze, in caso di omesso versamento Iva del cedente, il legislatore prevede una coobbligazione del cessionario.

Riteniamo che il nostro legislatore, e la recente sentenza della Corte di Giustizia, abbiano così tracciato un condivisibile ed equilibrato indirizzo sul dovere di controllo in capo all’operatore economico.

a cura di

Roberto Iaia - Giovanni Moschetti

² Artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.

³ La norma è stata introdotta con la “Finanziaria” per l’anno 2005 (art. 1, comma 386, della L. n. 311/2004). Ma il D.M. attuativo risale al 22 dicembre 2005 ed è applicabile alle operazioni effettuate dalla pubblicazione di detto provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale ossia il 31 dicembre 2005, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate (circ. n. 6/E del 2006, punto 4.5).

⁴ Autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, *personal computer* e accessori, animali vivi della specie bovina, ovina, suina e loro carni fresche.